



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2019/20

Destinatari: DOCENTI – STUDENTI – FAMIGLIE

Oggetto: sospensione delle lezioni - validità anno scolastico - rimborsi viaggi di istruzione.

Il **Presidente del Consiglio dei Ministri** in accordo con i governatori di tutte le regioni, ha varato [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [In vigore dal 4 marzo 2020]. La sospensione delle lezioni è confermata fino al 15/03/2020.

Le misure previste dal Dpcm 4 marzo 2020 sono le seguenti:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e **fino al 15 marzo 2020**, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici, **attivano**, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2019/20

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

ART. 2 - (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
 - c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

ART. 4 - (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

Validità anno scolastico

Il Consiglio dei Ministri ha varato nella giornata del 2 marzo 2020 il [Decreto Legge 9/2020](#) contenente provvedimenti generali urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, alcuni dei quali interessano anche il nostro settore lavorativo.

Di particolare interesse per la scuola:

la validità dell'anno scolastico e periodo di prova/formazione del personale docente (art.32): le assenze legate ad ordinanze di chiusura disposte dalle regioni non intaccano la validità dell'anno scolastico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per la validità del periodo di prova e di formazione del personale docente sono decurtati, proporzionalmente, i termini previsti dalle normative vigenti:

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Rimborsi viaggi di istruzione

Il Consiglio dei Ministri ha varato nella giornata del 2 marzo 2020 il [Decreto Legge 9/2020](#) contenente provvedimenti generali urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, alcuni dei quali interessano anche il nostro settore lavorativo.



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2019/20

Il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto di viaggio (art.29 co.9): si chiarisce che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 si applica il diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio previsto anche l'articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta:

Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Circ.

Data: 5 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Papale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Compilatore:dv